



Comune di
Porza

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Municipio di Porza, richiamati gli artt. 192, 26 e 28 RALOC, la Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp), il Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLimp), la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP), l'art. 89 del Regolamento del Comune di Porza del 19 dicembre 2011, le norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR);

ORDINA

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegna e di scritte destinate alla pubblica visione.

²Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp.

Art. 2 Definizioni

¹L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (in seguito impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLimp.

²Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono pure applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo

¹L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

²Per gli impianti la cui autorizzazione rientra nella competenza dell'autorità cantonale, segnatamente per quelli previsti all'esterno delle zone edificabili, il Municipio trasmette le domande a detta autorità, accompagnate dal proprio preavviso.

Art. 4 Validità

¹L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

²L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

³Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Esenzioni

¹Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor); la posa di tali impianti deve ad ogni modo essere comunicata al Municipio;
- le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, siano collocate sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica, e indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata.

2 Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi.

Art. 6 Condizioni per l'autorizzazione e divieti

¹L'impianto pubblicitario non deve, per dimensione o immissioni, portare pregiudizio alla sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, al paesaggio, ai beni culturali, all'ordine pubblico, alla salute pubblica e alla moralità.

Devono, inoltre, essere rispettate le disposizioni del Piano regolatore.

²Sono, in particolare, vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

³Restano inoltre riservati i divieti di cui alla LLmp e al RLImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Obblighi

¹Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

²Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato decoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con l'autorizzazione o la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO

III Procedura

Art. 8 Domanda

¹La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari.

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, secondo l'art. 3 RLImp, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;

- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati; consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9 Coordinamento con la procedura edilizia

¹È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando, in generale, l'impianto, per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc., ha ripercussioni sul territorio, sull'ambiente circostante o per gli interessi di terzi tali da rendere necessaria la procedura edilizia.

²La domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2.

Art. 10 Coordinamento con il demanio pubblico cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 11 In generale

¹Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

²Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

³Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale per l'utilizzazione dei beni amministrativi.

Art. 12 Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione, il cui importo, compreso tra un minimo di **fr. 50.00** e un **massimo di fr. 2'500.00**, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale.

Art. 13 Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14 Esenzioni e riduzioni

¹Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

²Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici o d'interesse generale e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V

Misure amministrative, contravvenzioni

Art. 15 Misure amministrative

In caso di violazione delle disposizioni della LImp, del RLImp e della presente Ordinanza il Municipio può ordinare le seguenti misure:

- la manutenzione, la riparazione o la modifica dell'impianto pubblicitario;
- la rimozione dell'impianto pubblicitario ritenuto che le relative spese sono a carico dell'espositore rispettivamente del proprietario.



Art. 16 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni della LImp, del RLLmp e della presente Ordinanza sono punite dal Municipio con una multa da fr. 100.00 a fr. 10'000.00.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, a partire dal 1° febbraio 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

²È abrogata la precedente Ordinanza in vigore dal 1° gennaio 2006.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Franco Citterio

Il Segretario:
Walter De Vecchi

Adottata dal Municipio il 14 gennaio 2013 con risoluzione municipale no. 14/2013, esposta agli albi comunali dal 16 al 23 gennaio 2013.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

6948 Porza, 14 gennaio 2013